



FEDERAZIONE
LAVORATORI PUBBLICI
E FUNZIONI PUBBLICHE

**COORDINAMENTO REGIONALE
FLP SCUOLA PUGLIA**

Via Nicola delli Carri, 15 -FOGGIA
www.flpscuolafoggia.it- TEL.0881204801
flpscuolafoggia1@pec.it -
info@flpscuolafoggia.it

Bari, 14.3.2021

*AL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
CAPO DI GABINETTO
DOTT. LUIGI FIORENTINO
ROMA*

*AL DIRIGENTE VICARIO - USR PUGLIA
DOTT. MARIO TRIFILETTI
BARI*

*AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI
DI AMBITO TERRITORIALE USR PER LA PUGLIA*

*AL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA
DOTT. MICHELE EMILIANO*

*ALL'ASSESSORE REGIONALE FORMAZIONE E LAVORO,
POLITICHE PER IL LAVORO, DIRITTO ALLO STUDIO,
SCUOLA,
UNIVERSITÀ, FORMAZIONE PROFESSIONALE
DOTT. SEBASTIANO LEO*

*ALL'ASSESSORE REGIONALE ALLA SANITÀ E BENESSERE ANIMALE
PROF. PIERLUIGI LOPALCO*

*AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
DELLA REGIONE PUGLIA
LORO SEDI*

OGGETTO: Decreto Legge 13 marzo 2021 – Nota Ministero Istruzione del 12 marzo 2021.

Preg.mi,

Con la presente si intende richiamare l'attenzione delle SS.LL. sul contenuto del decreto legge in oggetto e la conseguente nota ministeriale.

In particolare, si fa riferimento allo svolgimento del servizio da parte dei docenti di sostegno, all'obbligo imposto al personale docente di svolgere attività di didattica a distanza con la presenza a scuola, al comportamento di taluni dirigenti che, eludendo quanto previsto dal decreto legge, consentono ancora ai genitori di poter scegliere fra la DAD e la DIDATTICA IN PRESENZA, alla condizione di quei lavoratori della scuola i quali non possono svolgere lavoro agile (collaboratori scolastici, etc).

Il Ministero dell'Istruzione nella nota n.662 del 12 marzo 2021 ha precisato che: "In premessa è opportuno chiarire che le istituzioni scolastiche sono tenute ad un'attenta valutazione dei singoli casi, contemperando le esigenze formative dell'alunno declinate nello specifico percorso educativo individualizzato o percorso didattico personalizzato - articolato sulla base della particolare condizione soggettiva dell'alunno/a - **con le fondamentali misure di sicurezza richieste dal citato DPCM a tutela del diritto alla salute**".... Infatti, la condizione dell'alunno con bisogni educativi speciali **non comporta come automatismo la necessità di una didattica in presenza**, potendo talora essere del tutto compatibile con forme di didattica digitale integrata salvo diverse esplicite disposizioni contenute nei già adottati progetti inclusivi"

La nota continua precisando che, "laddove per il singolo caso ricorrano le condizioni tracciate nel citato articolo 43 (del DPCM), le stesse istituzioni scolastiche **non dovranno limitarsi a consentire la frequenza solo agli alunni e agli studenti in parola**, ma al fine di **rendere effettivo il principio di inclusione** valuteranno di coinvolgere nelle attività in presenza **anche altri alunni** appartenenti alla stessa sezione o gruppo classe".

Appare evidente, dalla lettura dei due a capo, che una interpretazione che porterebbe, non si sa come e in quale modo, a consentire l'accesso degli alunni a scuola ovvero l'imposizione della frequenza a un numero limitato per garantire l'inclusione è in conflitto con gli obblighi imposti dal decreto legge di "Sospensione generalizzata della didattica in presenza". D'altra parte, ove i genitori, per il diffondersi della pandemia e per i pericoli connessi proprio alla variante inglese del virus, che colpisce anche le fasce più giovani e bambini, non ritenessero, in ogni caso, di far frequentare le lezioni ai propri figli, si vanificherebbe anche il "presunto" principio di inclusione. Tali considerazioni, ci portano ad affermare che, proprio per evitare che si vadano ad adottare misure "discriminatorie" e "di differenziazione", non si ravvedono le condizioni e le motivazione **per una didattica in presenza dei soggetti con BES.**

A quanto detto, inoltre, proprio avendo a base le norme contenute nel più volte citato decreto legge, appare in tutta la sua evidenza uno sbilanciamento tra diritto alla salute e diritto allo studio, in favore di quest'ultimo, degradando così la tutela del diritto alla salute che trova fondamento nella Costituzione. Invero, proprio favorendo una didattica digitale integrata, in attesa del ritorno a scuola (che si auspica al più presto proprio portando a termine la vaccinazione di tutto il personale scolastico, e non solo, ottenendo un maggior controllo della pandemia) sia nella dimensione di diritto fondamentale dell'individuo sia nella dimensione di interesse della collettività. Tale scelta, quindi, andrebbe a realizzare compiutamente i due diritti di rango costituzionale che non possono essere compressi a vantaggio dell'uno o dell'altro.

Non scendiamo, ancora nei dettagli del decreto, perché ciò ci porterebbe addirittura ad affermare che il legislatore, nella stesura del provvedimento, se proprio si vuole essere precisi, sembra che ponga come obiettivo primario dell'intervento proprio la tutela del diritto alla salute dei cittadini (compreso il personale della scuola e senza escludere, come fa la nota ministeriale, i docenti di sostegno).

Riteniamo di sottolineare ancora più quest'ultimo aspetto, in quanto ci risulta che tantissimi dirigenti, violando proprio il disposto normativo contenuto nel decreto, consistente nell'obiettivo di evitare assembramenti in tutti i luoghi e , soprattutto nei luoghi di lavoro, favorendo il lavoro agile, adottano forme di organizzazione del lavoro

obbligando il personale docente (curriculare e di sostegno) a recarsi a scuola per effettuare la DAD, mentre il decreto stesso, e quelli precedenti, hanno incluso proprio la DAD nell'alveo del lavoro agile. Tale comportamento appare del tutto pericoloso, e questo, a prescindere che il personale sia stato vaccinato (fra l'altro non tutti e solo con la prima dose).

Con l'occasione, si richiama anche l'attenzione su comportamenti di taluni dirigenti, per fortuna non molti, che, forse non aggiornati sulla nuova normativa o a cui hanno dedicato una superficiale lettura, hanno diffuso fra i genitori un modulo con il quale chiedono (anche dopo il 12 marzo ed in applicazione del decreto stesso!) se intendono scegliere la didattica digitale integrata o la didattica a distanza. Di tale, situazione, siamo in possesso della nota della dirigente e del modulo stesso.

Infine, per quanto riguarda il personale ATA, non può non sottacersi che proprio in virtù dell'obiettivo primario di contrastare la diffusione dei contagi, appare evidente che è necessario limitare la presenza a scuola, oltre che dei docenti, anche del personale ATA. Ora, se per taluni profili professionali (DSGA e Assistenti) è possibile ricorrere al lavoro agile, ciò non è consentito per i collaboratori scolastici e profili simili (pensiamo ai guardarobieri per esempio). Per tali profili, ovviamente, al fine di evitare la contemporanea, e diciamo inutile presenza a scuola, stante la sospensione delle lezioni, una efficace organizzazione dovrebbe consistere nella turnazione fra lo stesso personale. Il Ministero è già intervenuto con altre note sulla questione, precisando che allorché l'assenza dal servizio sia dovuta a causa di forza maggiore non vanno recuperate le relative giornate di lavoro non prestato. Invero, ci risulterebbe che taluni dirigenti adottano una organizzazione per turni ma obbligano a recuperare le giornate di assenza.

Per tutto quanto sopra esposto, si auspica che le autorità in indirizzo, ciascuno per la parte di competenza, fornisca utili e precise disposizioni, atte, prima di tutto, alla piena realizzazione delle misure di prevenzione e di tutela della salute che, in questo particolare momento, ci sembrano di estrema importanza per i lavoratori e per consentire anche una veloce uscita dalla pandemia, avviandoci verso un periodo di ripresa per il paese, per tutte le attività produttive, e il ritorno di tutti, alunni e personale, nelle aule scolastiche.

Distinti Saluti

IL COORDINATORE REGIONALE
Giuseppe De Sabato

